



**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 08/03/2022

**FATTO**

Nel ricorso parte istante espone i seguenti fatti:

- di essere cointestataria, con pari facoltà di rimborso, di n. 8 BFP della serie "Q/P", emessi nell'anno 1990 e riscossi il 19 luglio 2021;
- che i rimborsi ricevuti non corrispondono a quanto riportato sul retro dei titoli con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- i buoni recano un timbro ha modificato in senso peggiorativo i tassi di interesse solo per i primi venti anni, mentre nessuna variazione è stata apportata con riferimento all'ultimo decennio.

Chiede, pertanto, che l'Arbitro accerti il diritto ad ottenere l'importo eccedente rispetto a quanto rimborsato dall'intermediario.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro.

Nel merito, nel rammentare che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, deduce che:

- i BFP dedotti in giudizio, appartengono alla serie di emissione "Q", istituita con Decreto Ministeriale del 13.06.1986;



- i buoni sono stati sottoscritti su moduli cartacei appartenenti alla precedente serie "P", sui quali è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente;

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. istitutivo della serie "Q" ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente sull'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La ricorrente lamenta, con riferimento a n. 8 BFP della serie "Q/P", il mancato rimborso delle somme dovute sulla base dei rendimenti stampigliati sul retro dei titoli. Contesta, inoltre, l'applicazione della ritenuta fiscale anno per anno, anziché solo alla scadenza del 20° anno.

Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme eccedenti.

In via preliminare l'intermediario eccepisce che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi precedentemente al 2009.

L'eccezione non merita accoglimento, ove si consideri che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1 gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014).

Tale principio è suscettibile di applicazione anche all'ipotesi di controversia riguardante la modalità di calcolo dei rendimenti all'atto della richiesta di rimborso del buono, ferma la validità del titolo.

L'intermediario eccepisce, altresì, che non rientrano nella competenza dell'Arbitro le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L'eccezione deve essere rigettata in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013 in cui sono affermati i seguenti principi: "[...] Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

Nel merito parte ricorrente produce in giudizio n. 8 BFP della serie "Q/P".

L'emissione dei titoli risale all'anno 1990, al tempo in cui risultava in collocazione la serie "Q".

Sui titoli risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie "P" nonché sul fronte è apposto timbro integrativo recante l'indicazione "SERIE Q/P".

Ai fini delle decisione occorre ricordare che i BFP devono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013; Collegio di Roma, decisione n. 19042/2018).

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U., 11 febbraio 2019, n. 3963), hanno da ultimo precisato in coerenza con precedenti arresti, che *deve escludersi "la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo"*.

Premessi i principi generali in materia di BFP, occorre rammentare che:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*;
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 15200/2018);
- allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 10738/2018);
- i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno"* (*ex multis*, cfr., Collegio di Roma, decisione n. 19053/2018);
- il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi in riferimento al caso di buoni emessi su modulistica della serie "P", sui quali sia stato apposto timbro recante i tassi della serie "Q" solo fino al 20° anno, ha confermato l'applicazione dei tassi originariamente stampigliati, affermando il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art.*

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”;

- sulla specifica fattispecie oggetto del presente ricorso si è di recente pronunciata la Cassazione (Cass., Sez. I, ord. 10 febbraio 2022, n. 4384), negando che nel caso di specie sussista un legittimo affidamento da tutelare: *“l’esigenza di tutela dell’affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all’apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestino alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra le condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato (...) recasse l’apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”*.

La Suprema Corte ha al contempo escluso che i rendimenti in concreto applicabili possano essere costituiti da una combinazione di quelli previsti per la serie “Q” e di quelli relativi alla precedente serie “P”: *“la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q” (...) con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia sul versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa”*.

Il Collegio non ignora i recenti arresti giurisprudenziali resi dalla 1<sup>a</sup> sez. civile della Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze “gemelle” R.G. nn. 4748; 4751; 4763; 4784/2022.

Residuano tuttavia, nell’ambito degli snodi motivazionali divisati dal Supremo Collegio, talune non irrilevanti perplessità che impingono nella natura di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi la quale – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principi di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – determina che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è “destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (Cass., S.U., n. 13979/2007). Circostanza codesta espressamente prevista, financo nel particolare “statuto speciale” che disciplina i titoli della specie, dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della precedente serie “P”, l’apposizione di due timbri, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo “sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” che, con riguardo ai titoli oggetto del ricorso, risulta manifestamente assente in palese violazione della stessa norma speciale. Né, sotto diverso, complementare versante, può omettersi di considerare che l’apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, malamente apposto possa risultare sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell’attività svolta dal distributore dei titoli in parola, va valutata a norma del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ.

Proprio a questo proposito deve rilevarsi che le conclusioni cui perviene il Supremo Collegio nelle succitate ordinanze appaiono non essere in linea con quella che è la

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ratio della norma, così come voluta dal legislatore (il riferimento è al già richiamato art. 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986). Infatti, l'aver imposto la apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere "trasformati" dalla serie "P" alla diversa serie "Q/P" evidenzia chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi. Da ciò consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi vent'anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un trentennio. Bene avrebbe fatto Poste ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo riferito all'intera durata del buono, mentre l'aver apposto un timbro riferito ai soli primi vent'anni non può che avere generato una situazione "ingannevole" agli occhi del risparmiatore. Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest'ultimo di far riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la ratio che imponeva la apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l'avvenuta variazione del saggio di interesse.

Da ultimo, l'argomento in base al quale la valutazione complessiva della tutela del risparmio ex art. 47 Cost. dovrebbe (nel bilanciamento degli interessi pubblici relativi al caso di specie) scontare i "cospicui benefici" assicurati ai sottoscrittori dei buoni (dalla garanzia statale al trattamento fiscale; dalla esenzione di commissioni e oneri alla parziale inesquestrabilità e impignorabilità et similia) in un mercato concorrenziale rileva, ad avviso del Collegio, nella maggiore appetibilità di titoli della specie rispetto a quelli collocati da altri emittenti che sollecitano il pubblico risparmio, non certo ai fini di assicurare all'emittente (e al distributore) di questi titoli un regime privilegiato per il tramite della (parziale) sottrazione alla disciplina e ai principi di diritto comune che regolano questa materia.

Con riferimento alla contestazione relativa alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale, occorre rammentare che:

- secondo consolidato orientamento interpretativo, "non può che rilevarsi la necessaria cogenza della normativa fiscale sopravvenuta, per cui – in assenza di più specifiche contestazioni di parte ricorrente – la pretesa volta ad ottenere la liquidazione del rendimento come riportato sul titolo, non decurtato dalle ritenute fiscali dovute per legge, non può che ritenersi priva di fondamento" (Collegio di Roma, decisione n. 5123/2018);
- l'art. 7 del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, n. 145 dispone espressamente che: "Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale";
- lo stesso principio trova conferma nella risoluzione del 09/05/2000 n. 58 del Ministero delle Finanze, ove si afferma che "La capitalizzazione avviene al netto della ritenuta per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, mentre avviene al lordo per quelli emessi successivamente a tale data, in quanto in tutti i decreti istitutivi delle nuove serie speciali di buoni postali fruttiferi successivi alla predetta data il tasso di rendimento è fissato al lordo";
- secondo un orientamento di giudizio (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 19534/2018) "l'introduzione dell'art. 7, comma 3, del d.m. 23 giugno 1997 [...] ha comportato che, invariati i tassi di rendimento indicati dalla normativa, l'ammontare del

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*montante progressivo riportato a tergo del buono sottoscritto dal ricorrente fosse non più corrispondente al rendimento effettivo, in quanto, per effetto dell'applicazione delle ritenute, sono stati capitalizzati interessi via via minori. Ciò ha determinato che anche il rendimento, ormai fisso nel tempo, a partire dal ventunesimo anno, non fosse più quello indicato sul retro del buono, ma risultasse determinato in un ammontare inferiore", non potendosi, per conseguenza, accogliere la domanda volta ad ottenere la liquidazione dell'importo previsto sul titolo (ma, per il contrario orientamento volto a riconoscere il diritto alla liquidazione dell'importo di cui al titolo, v. Collegio di Milano, decisione 24016/2019);*

• sul punto, è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), il quale, precisato l'ambito di competenza dell'Arbitro, ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione un Buono (serie "Q"), alla stregua delle sole risultanze cartolari e ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".*

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1